

41-1/ /2025



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI TIVOLI**

Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Chiara Pulicati, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore introdotto da **ANTONIO MULET (C.F.: MLTNTN74A21Z131F)** e da **ROBERTA PORENA (C.F.: PRNRRT70H45H501Z)**, elettivamente domiciliati in P.zza della Repubblica n° 13 –Castiglione della Pescaia (GR), presso lo studio dell'avvocato Alessio Fiacchi del Foro di Grosseto (C.F.: FCCLSS87T20E202O), che li rappresenta e difende;

Visto il ricorso ex art. 67 CCII depositato il 19 febbraio 2025, accompagnato dalla relazione ex art. 68 comma 2 CCII dell'OCC nella persona del Gestore della Crisi dott.ssa Silvia Pizziconi;  
esaminata la documentazione allegata;

Letto il piano redatto con l'ausilio del Gestore della crisi;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, in quanto i ricorrenti risiedono in Sacrofano;

richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 CCII, il decreto di apertura della procedura adottato ai sensi dell'art. 70, comma 1, CCII;

considerato che l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, CCII;

considerato che la domanda di omologazione è stata oggetto di contestazione da parte del solo creditore regione Lazio, con cui il creditore si è limitato a precisare il proprio credito (con maggiorazione, rispetto alla previsione originaria, di € 150,76 per un debitore e di € 271,45 per l'altro);

Considerato che, a seguito della precisazione del credito da parte della Regione Lazio, l'OCC ha provveduto, ai sensi dell'art. 70 co. 6 CCII, alla modifica al piano, con previsione dell'aggiunta di



una sola rata di € 422,21 anziché di € 370,97 (quindi sarà leggermente più alta delle altre), e ritenuto che tale modifica sia da ritenersi conveniente rispetto alla contestazione articolata;

ritenuto che ricorra la condizione di sovraindebitamento, in quanto Mulet è titolare di un reddito di lavoro dipendente pari all'importo mensile medio di euro € 1.350,00 circa e Porena di 500 euro circa, e nel contempo sono gravati da obbligazioni assunte per un valore pari a € 157.769,48;

considerato che il piano prevede il pagamento ai creditori della somma complessiva di € 31.532,53 nell'arco temporale di 7 anni e un mese, secondo lo schema di cui alla p. 9 e 10 del ricorso, e successiva modifica, che si richiama integralmente;

rilevato che le risorse con le quali adempiere alle obbligazioni assunte sono ritratte da una quota degli emolumenti mensili, di € 370,97 (offrendo quindi la cifra complessiva di € 4.451,65 annuali), tenuto conto che dalle retribuzioni, devono essere detratte le somme necessarie per il mantenimento della debitrice congruamente quantificate in 1.200,00 euro al mese (tenuto conto che il figlio Gabriel è a carico dei genitori);

Ravvisata la fattibilità del piano in relazione al rapporto tra le entrate dei debitori e le rate previste;

rilevato, quanto alle spese in prededuzione in favore dell'OCC, che dovranno essere accantonate le prime rate ma che al pagamento dell'OCC potrà procedersi solo in conformità a quanto disposto dall'art. 71 comma 4 del CCI secondo cui *“Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”*, restando ferma la possibilità dell'OCC di richiedere al Giudice la liquidazione di un acconto sul totale in corso di esecuzione;

ritenuto che, in definitiva, la proposta di piano soddisfa i requisiti di cui agli artt. 68 e 69 CCII e che il gestore ha attestato la veridicità dei dati acquisiti e la completezza della documentazione prodotta mentre non sono emersi atti in frode ai creditori;

**P.Q.M.**

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da ANTONIO MULET (C.F.: MLTNTN74A21Z131F) e da ROBERTA PORENA (C.F.: PRNRRT70H45H501Z) e dichiara chiusa la procedura;

dispone che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dall'OCC;

dispone che l'OCC – Gestore della crisi nominato risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al Giudice eventuali irregolarità;

dispone la trascrizione della presente sentenza, a cura dell'OCC sui beni della ricorrente;



ordina che la presente sentenza sia comunicata, a cura dell'OCC a tutti i creditori *ex art.*

70, comma 2, CCII, nonché pubblicata, a cura della Cancelleria, sul sito web di questo Tribunale.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi.

Tivoli, 24 luglio 2025

Il Giudice

Dott.ssa Chiara Pulicati

